Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 12 aprile 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA G. VERDI 10, ROMA – TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1962, n. 128.

Approvazione del regolamento della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, concernente norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1960, n. 1676, contenente norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, contenente norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli. Il regolamento, allegato al presente decreto, sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1962

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI — TAVIANI — PELLA — SCELBA — RUMOR — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 19. — VILLA

Regolamento per l'esecuzione della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, contenente norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli.

CAPO I

Organi del piano di costruzione e loro funzioni

Art. 1.

Il presidente del Comitato di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal funzionario del Ministero dei lavori pubblici che fa parte del Comitato stesso.

Il presidente del Comitato provinciale, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nell'esercizio delle proprie funzioni dal vice prefetto vicario.

Art. 2.

Il Comitato di attuazione del piano di costruzione ha facoltà di chiedere a qualsiasi ente od ufficio i dati ritenuti utili al fine di acquisire gli elementi necessari per procedere alla ripartizione annuale dei fondi ai sensi degli articoli 2, n. 1 e 6 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

Il Comitato di attuazione, inoltre:

a) propone al Ministro per i lavori pubblici i criteri ai quali dovrà uniformarsi l'attività affidata ai Comitati provinciali dall'art. 7 della legge predetta;

b) sottopone alle determinazioni del Ministro per i lavori pubblici i programmi delle opere concernenti i servizi pubblici da eseguire ai sensi dell'art. 10 della legge stessa;

c) nell'esercizio dell'azione di vigilanza preveduta dall'art. 2, n. 2, della ripetuta legge, ha facoltà di eseguire visite periodiche e, se necessario, ispezioni a mezzo di propri membri o di funzionari del Ministero dei lavori pubblici a ciò delegati;

d) propone al Ministro per i lavori pubblici il fabbisogno delle spese per il funzionamento proprio e dei Comitati provinciali ai fini dell'adozione del decreto interministeriale preveduto dall'art. 13, secondo comma, della legge predetta.

Art. 3.

I Comitati provinciali hanno facoltà di chiedere a qualsiasi ente od ufficio i dati ritenuti utili al fine di acquisire gli elementi indicati nell'art. 6 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, per trasmetterli al Comitato di attuazione e per procedere alla ripartizione dei fondi nell'ambito provinciale ai sensi dell'art. 7, quarto comma, della legge predetta.

I Comitati provinciali devono tenere uno schedario aggiornato delle domande dei lavoratori agricoli dipendenti singoli od associati in forma cooperativa sia per la costruzione di nuove abitazioni sia per l'ampliamento o per la riparazione delle abitazioni di loro proprietà.

CAPO II

Norme di carattere finanziario

Art. 4.

L'esercizio finanziario delle gestioni speciali prevedute dall'art. 4, terzo comma, della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, ha il medesimo inizio e termine di quello dello Stato anche se l'esercizio finanziario degli enti ai quali è affidata la gestione delle opere abbia decorrenza diversa.

Art. 5.

Sulla base del fabbisogno annuale, il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Comitato di attuazione indicherà al Ministero del tesoro l'importo dei mutui da contrarre a termini dell'art. 5.

Il ricavo dei mutui sarà — non appena disponibile — versato dal Ministero del tesoro alla Banca nazionale del lavoro che accrediterà i singoli importi in apposito conto fruttifero.

Art. 6.

Le Regioni e le Amministrazioni provinciali le quali, a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, intendano integrare le somme destinate ai Comitati provinciali per la realizzazione di più vasti programmi costruttivi comunicano le loro determinazioni al competente Comitato provinciale, formulando eventuali proposte per l'impiego dei fondi messi a disposizione.

Il Comitato provinciale da notizia al Comitato di attuazione delle integrazioni suddette e del relativo programma di impiego.

Il Comitato provinciale comunica agli enti conferenti i programmi esecutivi ed indica i termini per il versamento alla Banca nazionale del lavoro delle somme conferite.

Art. 7.

Il Ministero dei lavori pubblici, in relazione all'art. 4 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, comunica tempestivamente alla Banca nazionale del lavoro la ripartizione per ogni Provincia, dei fondi assegnati nonchè l'elenco degli enti incaricati della esecuzione delle opere, la ubicazione delle opere stesse ed il relativo importo.

Gli enti predetti comunicano alla Banca nazionale del lavoro gli estremi essenziali dei contratti stipulati per le singole opere appaltate fra i quali l'importo degli appalti al netto dei ribassi, le modalità e gli importi dei pagamenti.

In base alle comunicazioni prevedute dai due commi precedenti il Comitato di attuazione, di intesa con la Banca, dispone l'impianto di uno schedario di evidenze che riassuma per ogni Provincia e per ogni ripartizione di fondi deliberata, lo stato degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti.

Art. 8.

Relativamente alla costruzione, riattamento e ampliamento da effettuare in proprio dai lavoratori singoli od associati in forma cooperativa, gli enti di gestione, dopo avere assegnato

il valore corrispondente alle opere da eseguire, forniscono alla Banca nazionale del lavoro indicazioni analoghe a quelle previste dal precedente art. 7 per consentire, con la stessa procedura, il funzionamento di apposito schedario di evidenze.

Art. 9.

La Banca nazionale del lavoro, su richiesta degli Enti indicati nel primo comma dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, sia quando costruiscano direttamente, sia quando agiscano come enti gestori in base all'art. 9 della legge stessa, esegue i pagamenti alle imprese ed agli assegnatari di lavori, in base a certificati di acconto o di saldo compilati dagli enti richiedenti e previo nulla osta degli Uffici del genio civile.

Gli importi dei pagamenti effettuati sono dalla Banca nazionale del lavoro addebitati al conto fruttifero preveduto dall'art. 5.

Art. 10.

La somministrazione dei fondi necessari per il funzionamento del Comitato di attuazione dei Comitati provinciali nonchè dei relativi organi esecutivi è effettuata dalla Banca nazionale del lavoro su richiesta del presidente del Comitato di attuazione nei limiti del preventivo di spesa approvato dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro. I Comitati presentano, annualmente, ai suddetti Ministri apposita relazione in ordine alle somministrazioni ricevute e alle spese sostenute.

Dette somministrazioni sono addebitate su apposito conto di accantonamento formato dall'affluenza degli interessi maturati sul conto fruttifero. Il residuo avanzo del conto di accantonamento interessi è versato, anno per anno, al Ministero del tesoro, secondo le disposizioni del Ministero stesso.

Art. 11.

Per ogni esercizio, a decorrere dal 1961-62, gli enti interessati devono compilare e presentare alla Banca nazionale del lavoro, non oltre il terzo mese dalla chiusura dell'esercizio, il rendiconto per amministrazione opere debitamente approvato dal Comitato provinciale.

Art. 12.

Le somme da versare all'entrata del bilancio statale ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, nonchè le somme provenienti dai rientri delle sovvenzioni di cui all'art. 9 del presente regolamento a cura degli enti interessati devono essere riepilogate nominativamente, per ciascuno dei menzionati titoli, in distinti elenchi e versate alle competenti tesorerie provinciali entro i quindici giorni successivi, detratto il 25 % sugli importi incassati dalle locazioni ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 13.

Per ogni esercizio, i medesimi enti compilano e trasmettono alla Banca nazionale del lavoro il rendiconto della gestione introiti per conto dello Stato, secondo le direttive del Ministero del tesoro.

CAPO III

Norme relative alla costruzione e alla gestione

SEZIONE 1ª

Norme generali

Art. 13.

Nel procedere alla ripartizione dei fondi ai sensi dell'articolo 7, lettera *a*), della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, sulla base di criteri analoghi a quelli fissati dall'art. 6 della stessa legge, il Comitato provinciale delibera il programma delle costruzioni da eseguire dagli enti preveduti dall'art. 4, primo comma della legge, determinando altresì la quota da destinare alle costruzioni e quella da destinare ai lavori di riattamento o di ampliamento delle abitazioni di proprietà dei lavoratori agricoli dipendenti.

I programmi sono formulati per Comuni, per minori circoscrizioni territoriali od anche in relazione a zone agrarie e possono prevedere la formazione di nuovi nuclei edilizi convenientemente ubicati o l'ampliamento di quelli esistenti, con la osservanza delle prescrizioni dei piani regolatori, dei programmi di fabbricazione e dei regolamenti edilizi.

Nel fissare i criteri per la dislocazione e le caratteristiche costruttive degli alloggi, il Comitato provinciale si deve attenere ai migliori sistemi tradizionali locali ed alle direttive di massima del Ministro per i lavori pubblici.

I programmi deliberati dai Comitati provinciali sono comunicati al Comitato di attuazione, il quale ne accerta la conformità alle direttive del Ministro ai sensi dell'art. 7, quinto comma, della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

Art. 14.

Al fine di coordinare ed accelerare l'attività di progettazione e di appalto dei lavori, il Comitato provinciale predispone, di intesa con l'Ufficio del genio civile, una analisi tipo, una tariffa dei prezzi, un capitolato speciale ed uno schema di contratto tipo.

SEZIONE 2ª

Criteri di massima circa i requisiti, l'ampiezza e il costo delle costruzioni

Art. 15.

Gli alloggi costruiti ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, debbono rispondere ai seguenti requisiti:

1) avere accesso diretto e, comunque, indipendente;

2) essere provvisti di presa d'acqua nel caso in cui le abitazioni siano ubicate entro o nelle immediate adiacenze di un centro urbano provvisto di impianto di distribuzione dell'acqua potabile;

3) essere costituiti di non meno di due e non più di cinque vani abitabili oltre i locali accessori costituiti da: cucina, latrina con bagno o doccia, disimpegni nonchè da eventuali pertinenze proprie delle abitazioni rurali.

Per le famiglie composte di più di sette membri è consentito l'aumento previsto dall'art. 5, quinto comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Gli alloggi, escluse le pertinenze, devono avere una superficie non superiore a quella consentita dall'art. 5, comma terzo, della citata legge 2 luglio 1949, n. 408, e una altezza, da pavimento a soffitto, compresa, a seconda le condizioni climatiche locali, tra un minimo di mt. 2,60 ed un massimo di mt. 3,20.

Art. 16.

La spesa ammissibile per ciascuno alloggio non deve superare l'importo di L. 450.000 a vano utile oltre il costo dell'area.

Ai fini del computo dei vani di ogni alloggio, gli accessori vanno calcolati come due vani utili. Le eventuali pertinenze proprie delle abitazioni rurali non possono in ogni caso superare 1/5 del costo dell'alloggio.

SEZIONE 3ª

Lavori eseguiti dagli enti di gestione

Art. 17.

I progetti esecutivi delle opere affidate agli enti preveduti dall'art. 4, primo comma, della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, sono redatti in conformità dei criteri di massima stabiliti dal Comitato provinciale. Essi devono prevedere, oltre alla spesa per l'acquisto dell'area, per la costruzione, per le sistemazioni esterne e per gli allacciamenti ai pubblici servizi, anche una somma a disposizione per spese generali tecniche ed amministrative ragguagliata ad una percentuale, che non può superare il 6 % della spesa complessiva, da fissarsi dal Ministero dei lavori pubblici in misura variabile a seconda dell'importo delle opere.

I progetti sono presentati all'Ufficio del genio civile entro il termine fissato dal Comitato provinciale.

L'Ufficio del genio civile, ove li ritenga meritevoli di approvazione, inoltra i progetti con il proprio motivato parere, alla autorità competente ad approvarli.

Il provvedimento di approvazione è comunicato all'ente al quale è affidata la realizzazione delle opere.

Art. 18.

Per l'appalto delle opere mediante licitazione privata l'ente concorda di volta in volta con l'Ufficio del genio civile l'elenco delle imprese da invitare ad ogni gara, in numero non inferiore a sedici.

Eventuali, eccezionali proposte di trattativa privata, da ammettere quando si verifichino le circostanze previste dalla

legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, devono essere approvate dal presidente del Comitato di attuazione.

Art. 19.

Dopo l'emissione dell'ultimo certificato di pagamento, il collaudatore redige anche una relazione sulle previsioni e sul costo generale dell'opera con una breve descrizione dei risultati ottenuti e, ove trattisi di cooperative edilizie, anche il riparto tra i soci della spesa occorsa per la costruzione.

Sulla base della relazione conclusiva sul costo dell'opera, preveduta dal precedente comma, e con i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, l'ente di gestione determina i valori delle quote di riscatto e di affitto delle abitazioni, da sottoporre all'approvazione del Comitato provinciale.

Per il periodo intercorrente tra la consegna degli alloggi e la definitiva determinazione delle quote, l'ente di gestione stabilisce canoni provvisori sulla scorta degli elementi contabili di spesa in suo possesso.

SEZIONE 5ª

Opere eseguite dai lavoratori agricoli

Art. 20.

I lavoratori singoli o associati in forma cooperativa che intendono provvedere per proprio conto alla costruzione, al riattamento o all'ampliamento della propria abitazione, devono presentare all'ente di gestione provinciale domanda in carta semplice, precisando le generalità dell'intestatario, l'opera che intende eseguire, l'ubicazione della medesima e se intende procedere ai lavori mediante appalto o in proprio. Alla domanda devono essere allegati il progetto ed il preventivo della spesa da sostenere, da redigere in conformità ai criteri stabiliti dall'ente di gestione, un certificato catastale attestante la proprietà dell'immobile da riattare o da ampliare ovvero dell'area sulla quale si intende costruire nonchè l'atto costitutivo e lo statuto sociale nel caso di cooperative.

L'ente di gestione iscrive in apposito registro le domande ricevute; nel caso di cooperative, nel registro sono riportati anche i nominativi dei lavoratori associati.

L'ente di gestione trasmette le domande al Comitato provinciale per la sua approvazione, dopo aver constatato che contengono gli elementi prescritti.

Il Comitato provinciale comunica le sue determinazioni anche all'ente di gestione ed all'Ufficio del genio civile.

Art. 21.

Dopo l'approvazione i progetti sono, dall'ente di gestione, comunicati all'Ufficio del genio civile ai fini della emissione e della liquidazione degli stati di avanzamento, i quali sono pagati con le modalità prevedute dall'art. 9 del presente regolamento.

Art. 22.

L'assistenza agli interessati preveduta dall'art. 9, secondo comma, della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, ha ad oggetto anche l'affidamento dei lavori.

Alle gare indette dalle cooperative edilizie si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18 del presente regolamento.

Art. 23.

Per la liquidazione finale della spesa si applicano le disposizioni contenute nell'art. 19 del presente regolamento. Per le opere relative al riattamento od all'ampliamento delle abitazioni il certificato di regolare esecuzione è redatto dall'ente di gestione.

CAPO IV

Norme relative alle assegnazioni

Art. 24.

Ai fini dell'applicazione della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, sono considerati lavoratori agricoli dipendenti tutti i lavoratori iscritti all'atto della presentazione della domanda intesa ad ottenere i benefici previsti dalla legge, negli elenchi anagrafici tenuti dal servizio contributi agricoli unificati alle voci « Salariati fissi » e « Giornalieri di campagna » compresi gli iscritti negli elenchi speciali che non esercitino in modo prevalente altra attività.

I lavoratori agricoli che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 della legge 1° marzo 1952, n. 113, non possono conseguire l'assegnazione di un alloggio in locazione o in proprietà nè godere le agevolazioni di cui all'art. 9 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

Art. 25.

Alle controversie in materia di assegnazione di alloggi a riscatto tra i destinatari della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 e gli enti gestori nonchè tra le cooperative e i loro soci o tra i soci stessi si applicano le disposizioni contenute nell'art. 131, n. 1, del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Visto: *Il Ministro per i lavori pubblici*: ZACCAGNINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1962, n. 129.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Sacra Famiglia in via Portuense, 343 - Roma.

N. 129. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario Generale di S. S. il Sommo Pontefice in data 10 agosto 1932, integrato con dichiarazione del 25 luglio 1961, relativo alla erezione della parrocchia della Sacra Famiglia in via Portuense n. 343, Roma, ed alla istituzione di due uffici coadiutorali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1962
Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1962, n. 130.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Ciro M. in Avellino.

N. 130. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Avellino in data 1° agosto 1960, integrato con postilla del 10 ottobre 1961 e con due dichiarazioni rispettivamente del 1° agosto 1960 e 14 settembre 1961, relativo alla erezione della parrocchia di San Ciro M. in Avellino ed alla istituzione di un ufficio coadiutorale nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1962
Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1962, n. 131.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della SS.ma Annunziata in Tagliacozzo (L'Aquila).

N. 131. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano dei Marsi in data 8 maggio 1961, integrato con due dichiarazioni del 25 maggio e 25 giugno 1961, relativo alla erezione della parrocchia della SS.ma Annunziata in Tagliacozzo (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1962
Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1962, n. 132.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Scuole professionali Salesiane », con sede in San Benigno Canavese (Torino).

N. 132. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Scuole professionali Salesiane », con sede in San Benigno Canavese (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1962
Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1962, n. 133.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Nicola di Bari in Casaletto Spartano (Salerno) con la parrocchia di Santa Maria della Stella, in frazione Battaglia dello stesso Comune.

N. 133. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Policastro Bussentino in data 10 maggio 1961, col quale è stata disposta l'unione temporanea nella forma « æque principaliter » della parrocchia di San Nicola di Bari in Casaletto Spartano (Salerno) con la parrocchia di Santa Maria della Stella in frazione Battaglia dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1962
Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1962, n. 134.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe, sposo di Maria Vergine, in Bergamo.

N. 134. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe, sposo di Maria Vergine, in Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1962
Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 6. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1962.

Modifica al calendario di Borsa per l'anno 1962.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse-valori e l'art. 33 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, riguardante il calendario e l'orario di Borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, concernente modifiche sull'ordinamento delle Borse-valori;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, contenente norme riguardanti la negoziazione e la cessione di valute estere;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visti i decreti ministeriali 28 dicembre 1956 e 8 marzo 1961, rispettivamente pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 1 del 2 gennaio 1957 e n. 64 del 13 marzo 1961, con i quali sono state determinate le valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, relativo alle nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1961, che fissa il calendario di Borsa per l'anno 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 13 dicembre 1961;

Vista la lettera 28 marzo 1962 dell'Associazione italiana degli agenti di cambio intesa ad ottenere che sia disposta la chiusura delle Borse-valori della Repubblica nella giornata non festiva del 24 aprile 1962, inserita tra quattro giornate di Borsa chiusa per festività in calendario;

Atteso che la Banca d'Italia, l'Associazione bancaria italiana e l'Ufficio italiano dei cambi hanno espresso parere favorevole per l'accoglimento della predetta richiesta;

Considerato che, durante tale chiusura, rimarrebbe assicurata presso le Borse-valori di Milano e di Roma la quotazione ufficiale delle valute estere e dei biglietti di Stato e di banca esteri, come stabilito nell'art. 3 del decreto ministeriale 6 dicembre 1961 che fissa il calendario e l'orario di Borsa per l'anno 1962;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica di quanto disposto con l'art. 1 del decreto ministeriale 6 dicembre 1961 che fissa il calendario e l'orario di Borsa per l'anno 1962, in tutte le Borse-valori saranno sospese le contrattazioni ufficiali dei valori mobiliari, salvo le eccezioni di cui al seguente art. 2, anche nel giorno 24 aprile 1962.

Art. 2.

In conformità a quanto stabilito con l'art. 3 del sopracitato decreto ministeriale 6 dicembre 1961, le Borse-valori di Milano e di Roma resteranno aperte, nel giorno 24 aprile 1962, dalle ore 11,30 alle ore 12 per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e dei biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Art. 3.

La « presentazione fogli », prevista in calendario per il giorno 24 aprile 1962, avrà ugualmente luogo in tale data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(2267)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 11 aprile 1962, Via Antonio, notaio nel comune di San Giorgio a Cremano, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Venosa, distretto notarile di Melfi.

(2278)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1962, registro n. 9 Interno, foglio n. 155, l'Amministrazione provinciale di Frosinone viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 130.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2261)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

403° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto del prefetto della provincia di Torino 5 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1961, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 22, con il quale al geom. Sergio Pozzallo, residente in Bruzolo, provincia di Torino, è accordata la concessione di utilizzare la sorgente di acqua minerale denominata « La Perla », sita in territorio del comune di Vaie, provincia di Torino, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del prefetto della provincia di Potenza 29 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti di Napoli il 30 novembre 1961, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 5, con il quale alla ditta Baldelli Bruno, Novella, Elodia Emilio fu Mario e Olga Mazzella fu Giuseppe, rappresentata da Bruno Baldelli, con sede in Roma, è accordata la concessione per lo sfruttamento delle sorgenti di acqua minerale site nella località denominata « S. Maria de Luco », del comune di Rionero in Vulture, provincia di Potenza, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del prefetto della provincia di Arezzo 27 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti - Ufficio distaccato di Firenze, il 27 dicembre 1961, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 2, con il quale alla ditta Paci Vinicio, con sede a Monte San Savino, è accordata la concessione di acqua minerale denominata « Santafiora » sita nel comune di Monte San Savino, provincia di Arezzo, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Roma 11 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, il 17 febbraio 1962, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 1, con il quale alla Cementerie Aldo Barbetti, Società per Azioni, con sede in Gubbio, provincia di Perugia, è concessa, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso, la facoltà di coltivare la miniera costituita dai giacimenti di marna da cemento esistenti in località « Valderchia », del territorio del comune di Gubbio, provincia di Perugia.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Napoli 14 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti di Napoli il 15 gennaio 1962, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 1, con il quale alla Ditta S.A.L.I.D. - Società Anonima Laterizi Industrie Diverse, con sede in contrada Gelso di Salerno, è accordata la concessione per lo sfruttamento del giacimento d'argilla situato in località « Brignano Superiore », frazione di Salerno, e limitata superficialmente dalle particelle numeri 21, 34, 35 e 42 del foglio n. 18 del catasto di Salerno, per la durata di anni cinque dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Milano 5 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1961, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 43, con il quale alla Società per Azioni Cementeria di Merone, con sede in Merone, provincia di Como, è accordato, a decorrere dalla data del decreto stesso, il richiesto scorporo di parte della superficie originariamente data in concessione mineraria per marna da cemento in località « Brenno », dei comuni di Merone, Rogeno, Costa Masnaga e Monguzzo, provincia di Como. In conseguenza di tale scorporo l'area della concessione ha un'estensione di Ha. 130.

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Roma, 5 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, il 24 febbraio 1962, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 2, con il quale alla Società per Azioni - Centrale Cementerie Italiane « S.A.C.C.I. », con sede in Firenze, è concessa, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso, la facoltà di coltivare la miniera costituita dal giacimento di marna da cemento esistente in località « Amiterno », del territorio dei comuni di Cagnano Amiterno e Bareto, provincia di L'Aquila.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Milano 8 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1962, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 44, con il quale è revocata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione mineraria di calcare denominata « Ronchi », in comune di Ternate, provincia di Varese, di cui era titolare la Società per Azioni Luigi Scalini, con sede in Milano.

Decreto del prefetto della provincia di Potenza 8 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti di Napoli il 15 febbraio 1962, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 4, con il quale alla ditta Wanda Grillo - Di Gilio, domiciliata in Bari, è accordata la concessione per lo sfruttamento delle sorgenti di acque minerali denominata « Capanna », sita in territorio di Rionero in Vulture, provincia di Potenza, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Napoli 13 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti di Napoli l'8 febbraio 1962, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 2, con il quale alla ditta Arcangelo Annunziata, con sede in Matera, è accordata la concessione per lo sfruttamento del giacimento di argilla situato in località « Serritello - La Valle » del comune di Matera, limitato alle particelle 590, 205, 547, 549, 289 e 290 del foglio n. 52 del comune di Matera, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Napoli 2 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti di Napoli il 9 febbraio 1962, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 3, con il quale alla ditta Comparini Antonio, con sede in Napoli, è accordata la concessione per lo sfruttamento di un giacimento di calcare nella località denominata « Monte Capraro », nel comune di Guardiaregia, provincia di Campobasso, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 7 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1962, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 223, con il quale la ditta Pasquale Gerolamo è dichiarata decaduta, dalla data del decreto stesso, dalla concessione per acqua minerale denominata « Fonte Lobbi », sita in territorio del comune di Alessandria.

Decreto ministeriale 30 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1962, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 283, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Sorgente Santagata », sita in territorio del comune di Rocchetta e Croce, provincia di Caserta, è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, alla Società Sorgente Santagata a r. l., con sede in Santa Maria Capua Vetere, provincia di Caserta.

Decreto ministeriale 19 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti 28 febbraio 1962, registro n. 4, Industria e commercio, foglio n. 284, con il quale la concessione della miniera di talco denominata « Valbrutta », sita in territorio del comune di Lanzada, provincia di Sondrio, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, alla Società per Azioni Industria chimico mineraria Valmalenco, con sede in Morbegno, provincia di Sondrio.

Decreto ministeriale 13 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1962, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 392, con il quale la superficie della concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Sorgente Sibilla - Acqua Santa di Roma », sita in territorio del comune di Roma, della quale è titolare la S.T.R.A.S., Società a r. l., Terme Romane Acqua Santa, con sede in Roma, è ridotta, dalla data del decreto stesso, da Ha 116 ad Ha 74.94.87.

Decreto ministeriale 13 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1962, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 393, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società per Azioni - Unione Cementi Marchino & C., con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Faina », sita in territorio dei comuni di Casale Monferrato e San Giorgio Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 13 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1962, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 394, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della ditta Fratelli Bargero, con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, alla concessione di marna da cemento denominata « Giustinetto », sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 13 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1962, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 395, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della ditta F.lli Bargero, con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Cascina Parona », sita in territorio del comune di San Giorgio Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 13 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1962, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 43, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della ditta Fratelli Bargero, con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Bigliona e Gattei », sita in territorio del comune di San Giorgio Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 13 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1962, registro n. 5 industria e commercio, foglio n. 44, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della ditta Fratelli Bargero, con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Martina B », sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

(2257)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 71

Corso dei cambi dell'11 aprile 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,62	620,63	620,65	620,64	620,60	620,61	620,625	620,65	620,62	620,65
$ Can.	590,90	591 —	590,90	590,92	590,80	590,87	590,95	590,95	590,90	591 —
Fr. Sv.	142,74	142,74	142,73	142,735	142,75	142,74	142,75	142,75	142,74	142,75
Kr. D	90,06	90,08	90,08	90,07	90,05	90,07	90,075	90,10	90,06	90,05
Kr. N.	87,10	87,10	87,13	87,12	87,12	87,10	87,12	87,10	87,10	87,10
Kr. Sv.	120,54	120,55	120,555	120,56	120,45	120,54	120,555	120,55	120,54	120,55
Fol.	172,42	172,40	172,42	172,42	172,30	172,41	172,415	172,45	172,42	172,40
Fr. B.	12,47	12,47	12,47	12,469	12,465	12,47	12,4685	12,47	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,67	126,69	126,68	126,66	126,65	126,67	126,6675	126,70	126,67	126,70
Lst.	1745,80	1746,30	1746,30	1746,15	1746 —	1745,95	1746,15	1745,90	1745,80	1746,25
Dm. occ.	155,23	155,23	155,25	155,21	155,20	155,24	155,23	155,25	155,23	155,23
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,055	24,0475	24 —	24,05	24,048	24,05	24,05	24,05
Escudo Port.	21,77	21,78	21,80	21,7725	21,80	21,76	21,76	21,80	21,77	21,77

Media dei titoli dell'11 aprile 1962

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	108,20
Redimibile 3,50 % 1934	100,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	90,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	104 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	104,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	104,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,825
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 aprile 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,632
1 Dollaro canadese	590,935
1 Franco svizzero	142,742
1 Corona danese	90,072
1 Corona norvegese	87,12
1 Corona svedese	120,557
1 Fiorino olandese	172,417
1 Franco belga	12,469
1 Franco nuovo (N.F.)	126,664
1 Lira sterlina	1746,15
1 Marco germanico	155,22
1 Scellino austriaco	24,048
1 Escudo port.	21,766

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Analisi matematica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma è vacante la cattedra di « Analisi matematica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2269)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Nomina dei componenti e del segretario della Commissione esaminatrice del concorso ad undici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero, indetto con decreto ministeriale 16 giugno 1961.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale del 16 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1961, registro n. 2 Partecipazioni statali, foglio n. 198, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 199 dell'11 agosto 1961, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad undici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, riguardante i compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, e delle Commissioni giudicatrici nei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali;

Decreta:

La Commissione esaminatrice per il concorso per esami, ad undici posti di consigliere di 3ª classe in prova, di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Arcamone dott. Guido, consigliere di Stato.

Membri:

Bertolino prof. Alberto, ordinario di economia politica nell'Università degli studi di Firenze;

Corsani prof. Gaetano, ordinario di tecnica industriale e commerciale nell'Università degli studi di Firenze;

Lauriti dott. Silvio, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Donato rag. Vincenzo, direttore di divisione nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali.

Segretario:

Tribuni dott. Antonio, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali.

Ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa farà carico sul cap. 17 del bilancio del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario corrente, e, occorrendo, sul corrispondente capitolo per l'esercizio finanziario successivo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 gennaio 1962

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1962
Registro n. 2 *Partecipazioni statali, foglio n.* 290. — BAIOCCHI

(2243)

Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice del concorso ad undici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale del 16 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1961, registro n. 2 Partecipazioni statali, foglio n. 198, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 199 dell'11 agosto 1961, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad undici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto ministeriale del 17 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1962, registro n. 2 Partecipazioni statali, foglio n. 290, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti e del segretario della Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Ritenuto che il dott. Antonio Tribuni, direttore di sezione, nominato segretario della Commissione stessa, ha fatto presente di non poter disimpegnare le funzioni inerenti l'incarico attribuitogli ed ha chiesto di essere sostituito;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di altro segretario, al fine di assicurare il regolare funzionamento della Commissione esaminatrice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, in sostituzione del dott. Antonio Tribuni, direttore di sezione, è nominato segretario della Commissione esaminatrice del concorso per esami ad undici posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali, il dott. Michele Tartaglia, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva del Ministero, al quale spetteranno i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa farà carico sul cap. 17 del bilancio del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario corrente, e, occorrendo, sul corrispondente capitolo, per l'esercizio finanziario successivo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 marzo 1962

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1962
Registro n. 2 *Partecipazioni statali, foglio n.* 316

(2244)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.